

REPUBBLICA ITALIANA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
CONTRATTO DI FORNITURA
TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA (C.F. 97503840585), sede in Roma Viale Oxford 81 - 00133, di seguito “Azienda Sanitaria contraente”, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale *pro tempore* Dott.ssa Tiziana Frittelli;

E

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. (C.F. 11206730159), sede legale e domicilio in Milano Via Forlanini 23 - 20123, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano n. REA MI-1447573, di seguito “Fornitore”, nella persona del Procuratore Speciale Sig. Rosalbino Greco;

PER

l'affidamento della **fornitura di materiale per emodinamica occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio / Lotti 19-20-21-22-33-34-36-39.**

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di marzo, presso la Direzione Amministrativa della Fondazione, innanzi a me Giorgia Levante, Funzionario Amministrativo, Ufficiale Rogante delegato con delibera n. 645 del 04/09/2014 a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:

- Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960, nella sua qualità di Direttore Generale della Fondazione, presso la cui sede per la carica ed agli effetti del presente contratto è domiciliato, la quale interviene in esecuzione delle Deliberazioni D.G. n. 32 del 25/01/2016 e n. 118 del 02/03/2016 di recepimento della Determinazione regionale di aggiudicazione n. G12637 del 21/10/2015, ed è persona a me nota;
- Rosalbino Greco, nato a Cosenza il 03/11/1961, nella sua qualità di Procuratore Speciale giusta poteri conferiti con procura del 14/12/2015 autenticata nelle firme da notaio dott.ssa Claudia Consolandi Notaio in Milano – Repertorio n. 38.065 Raccolta n. 4.298, registrata il 16/12/2015 presso Agenzia delle Entrate-Ufficio di Milano 2 - n. 58128 Serie 1T, personalmente identificato mediante documento di identità Carta d'Identità n. 1957601AA rilasciato da Comune di Grottaferrata (RM) il 31/01/2011 con validità fino al 30/01/2021;

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile n. 89 del 16.12.1913 e s.m.i.;

PREMESSO CHE

- a. per l'espletamento della procedura di gara finalizzata all'acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio l'Azienda Sanitaria contraente ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante;
- b. la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 48 del 16/04/2014 nonché sulla G.U.U.E. n. 2014/S 083 del 29/04/2014;
- c. con Determinazione n. G12637 del 21/10/2015 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario dei seguenti Lotti della suddetta procedura di gara: Lotti 19-20-21-22-33-34-36-39;
- d. con nota prot. n. 17097 del 14/01/2016, acquisita agli atti con prot. n. 966 del 15/01/2016, la Regione Lazio comunicava alle Aziende Sanitarie l'avvenuta aggiudicazione di cui alla Determinazione n. G12637 del 21/10/2015 con invito a procedere alla stipula dei contratti di fornitura;
- e. con successiva nota prot. n. 34348 del 22/01/2016, acquisita agli atti con prot. n. 1771 del 25/01/2016, la Regione Lazio precisava al 31/12/2018 la data unica di scadenza della fornitura ed il termine finale dei contratti da stipulare da parte delle Aziende Sanitarie;
- f. con Deliberazione D.G. n. 32 del 25/01/2016 la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata procedeva a recepire la sopra citata Determinazione n. B00860 del 11/03/2013 ed i relativi allegati;
- g. con successiva Deliberazione D.G. n. 118 del 02/03/2016 la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata procedeva ad estendere il recepimento al Lotto 39 per un fabbisogno triennale stimato di n. 1.500 dispositivi;
- h. il Fornitore ha prestato cauzione definitiva sotto forma di polizza fideiussoria n. 1/41969/96/124935591 – UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per un importo di Euro 120.063,90 (centoventimilasessantatre/90), pari ad un decimo dell'importo complessivo del contratto;
- i. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura;
- j. il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati all'art. 29 del presente contratto.

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:*

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle stesse e nella

restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la compongono, l'Offerta Economica, il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118", costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:
 - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della procedura in oggetto;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, delle quali il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 - Oggetto

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente a fornire i beni oggetto dei lotti aggiudicati, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, nell'Allegato 4 "Caratteristiche dei prodotti" e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro 1.200.639,00 (unmilione duecentomilaseicentotrentanove/00) IVA esclusa, fermo restando quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara moltiplicati per le quantità presunte che l'Azienda Sanitaria contraente intende consumare per il

periodo di validità del contratto, come previsto dal Disciplinare di gara, par. 3.

3. Si indicano di seguito i Lotti aggiudicati unitamente ai relativi CIG derivati:

<i>Lotto</i>	<i>CIG derivato</i>
19	6563607BD5
20	6563615272
21	6563647CD7
22	6563656447
33	6563662939
34	6563670FD1
36	65636753F5
39	6611780575

Articolo 3 - Durata del contratto

1. Fermo restando l'importo economico complessivo di cui all'articolo 2, il contratto avrà durata dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2018.
2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la durata del presente contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria contraente di prorogare gli effetti del contratto stesso per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento della medesima fornitura o di forniture analoghe.

Articolo 4 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Salva espressa deroga, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che

dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente, assumendosi il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Sanitaria contraente e da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato, che potrà accedere negli uffici dell'Azienda Sanitaria contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto in favore dell'Azienda Sanitaria contraente ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

Articolo 5 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
 - a. fornire i prodotti oggetto dei lotti aggiudicati, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico, nell'Allegato 4 "Caratteristiche dei prodotti" e in tutti gli altri atti di gara;
 - b. erogare tutti i servizi previsti dal Capitolato Tecnico, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
 - c. osservare integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

- d. prestare i servizi connessi alla fornitura, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara;
- e. fornire il servizio di conto deposito per i prodotti indicati nell'Allegato 4 "Caratteristiche dei prodotti", secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico;
- f. gestire la fornitura secondo la modalità delle singole consegne, laddove scelto dalle Aziende Sanitarie contraenti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- g. in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dalle Aziende Sanitarie entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- h. in tutti i casi, effettuare la consegna / reintegro anche per un singolo pezzo;
- i. confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- j. eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
- k. manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni propri derivanti da difetti delle forniture;
- l. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio;
- m. assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione", a pena di risoluzione del contratto in caso di accertata grave violazione dei citati obblighi.

Articolo 6 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Il Fornitore si obbliga a:
 - a. eseguire la fornitura di materiale per emodinamica per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio, le cui caratteristiche tecniche minime sono elencate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico di gara e nell'Allegato 4 "Caratteristiche dei prodotti";
 - b. eseguire i servizi connessi alla fornitura, così come previsto dal Capitolato Tecnico di gara.
2. I servizi connessi alla fornitura si intendono prestati dal Fornitore Aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima: per tali servizi le Aziende Sanitarie non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore.

3. Tra i servizi connessi alla fornitura rientra la gestione in conto deposito.
4. In particolare, per i prodotti per cui è richiesta la modalità di gestione in conto deposito, come specificato nell'Allegato 4 "Caratteristiche dei prodotti", le singole Aziende Sanitarie contraenti potranno scegliere le seguenti modalità alternative di gestione:
 - a. conto deposito;
 - b. singole consegne.
5. La fornitura dei prodotti e l'erogazione dei servizi connessi si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
6. Nel caso di scelta della modalità di gestione in conto deposito, il Fornitore dovrà attenersi a quanto previsto dal paragrafo 2.1.1 del Capitolato Tecnico;
7. Nel caso di scelta della modalità di gestione tramite Richieste di consegna, il Fornitore dovrà attenersi a quanto previsto dal paragrafo 2.1.2 del Capitolato Tecnico.
8. Il Fornitore aggiudicatario è responsabile del monitoraggio della scadenza dei prodotti forniti in conto deposito. Per tale ragione dovrà effettuare controlli periodici atti a verificare l'effettivo periodo di validità residuo dei prodotti e, nel caso tale periodo sia inferiore a 1 (un) mese solare, provvedere alla sostituzione gratuita del prodotto. La responsabilità sulla corretta conservazione dei prodotti in conto deposito è a carico dell'Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 7 - Controllo quali/quantitativo

1. L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai servizi competenti delle singole Aziende Sanitarie richiedenti.
2. I controlli sulle forniture eseguiti dalle Aziende Sanitarie contraenti saranno rispondenti a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, par. 2.5.

Articolo 8 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza dei "reintegri" del conto deposito o delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'Offerta Economica.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell'effettuazione di servizi connessi descritti nel Capitolato Tecnico di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, nessun terzo, ivi compreso qualsiasi eventuale sub-fornitore o subappaltatore, può vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore stesso di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, sulla base di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto. In caso di utilizzo della modalità di gestione in conto deposito i prodotti saranno regolarmente fatturati dal Fornitore dal momento del loro effettivo utilizzo.
3. Trova applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118", che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.
4. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente dedicato di cui il Fornitore ha dichiarato all'Azienda Sanitaria contraente gli estremi identificativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Rimane inteso che l'Azienda Sanitaria contraente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei

pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto e nella documentazione di gara. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto il conto corrente bancario dichiarato dal Fornitore con nota in atti, nonché ad operare su di esso esclusivamente tramite i soggetti delegati dei quali ha contestualmente dichiarato generalità e codice fiscale. Il Fornitore si impegna a comunicare all'Azienda Sanitaria contraente, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati.
3. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia inserita la clausola di cui sopra.
6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
7. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria contraente, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della

provincia ove ha sede la stessa.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 11 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12 - Penali

1. Nel caso di consegna, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 2.1.1 del Capitolato Tecnico (in caso di modalità di gestione in conto deposito) e al paragrafo 2.1.2 del Capitolato Tecnico (in caso di modalità di gestione per singole consegne), l'Azienda stessa applica al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale. Nel caso di consegna urgente al magazzino dell'Azienda Sanitaria, per ogni giorno naturale di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 2.1.1 del Capitolato Tecnico (in caso di modalità di gestione in conto deposito) e al paragrafo 2.1.2 del Capitolato Tecnico (in caso di modalità di gestione per singole consegne), l'Azienda stessa applica al Fornitore una penale pari al 1 per mille dell'importo netto contrattuale.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce di cui al paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico, l'Azienda Sanitaria applica al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille

dell'importo netto contrattuale.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti in scadenza di cui all'art. 6, comma 8, forniti in conto deposito, l'Azienda applica al Fornitore una penale pari al 1 per mille dell'importo netto contrattuale.
4. L'applicazione delle penali potrà avvenire mediante detrazione delle somme dovute dall'Azienda Sanitaria per gli acconti e per i pagamenti a saldo ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente.
5. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto, e che dovessero derivare dalla sua incuria.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e in tutta la documentazione, ivi compresa l'Offerta Tecnica; in tali casi l'Azienda Sanitaria applica al Fornitore le penali sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda sanitaria, che invia la medesima contestazione alla Direzione Centrale Acquisti, Area Pianificazione e Programmazione, per quanto di propria competenza; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute, ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente, accoglibili, ovvero alla contestazione non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. Ciascuna singola Azienda Sanitaria contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza

della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

11. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto di risoluzione del contratto in relazione alla gravità ravvisata negli stessi.
12. L'inadempimento e/o il ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento. In tal caso l'Azienda sanitaria contraente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 13 - Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Azienda Sanitaria contraente una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione, per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 14 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati le informazioni ed i dati, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15 - *Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa*

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio dell'Azienda Sanitaria contraente e dei terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto e per l'intera durata dello stesso. In particolare, detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare loro nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa in argomento, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 16 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Azienda Sanitaria contraente potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - d) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
 - e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - f) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
 - g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo contratto, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie;
 - i) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
 - j) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - k) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - l) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione, l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 17 - Recesso

1. L'Azienda Sanitaria contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata.
2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si conviene che ricorra giusta causa al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti ipotesi:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - v. gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Azienda Sanitaria contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda Sanitaria contraente.
5. In caso di recesso dell'Azienda Sanitaria contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

Articolo 18 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Articolo 18bis – Clausola anti pantouflage

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a soggetti il cui rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni sia cessato da meno di tre anni rispetto alla stipulazione di tali contratti o al conferimento degli incarichi ed abbia comportato lo svolgimento, negli ultimi tre anni di servizio, di poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Fornitore medesimo.

Articolo 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi nonché le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Sanitaria contraente. L'Azienda Sanitaria contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti

dell'Azienda Sanitaria contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20 - Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente contratto il Fornitore individua il seguente Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente:
 - Laura Gillio Meina, Country Business Unit Manager per prodotti della Linea Interventional Cardiology.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico 366/6763596.

Articolo 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda Sanitaria contraente.
3. In ogni caso l'Azienda Sanitaria contraente, aderendo al contratto, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Azienda Sanitaria contraente nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22 - Cessione di credito e di contratto

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Azienda Sanitaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda

Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche per ordini di acquisto diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificati all'Azienda Sanitaria. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

2. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Articolo 23 - Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc., ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.
2. Il contratto è redatto su supporto informatico in unico originale, è soggetto ad imposta di bollo per un importo pari ad € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa, con oneri di spesa a carico del Fornitore. Le imposte di bollo e di registrazione sono versate a cura dell'Azienda Sanitaria contraente con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 25 - Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Roma competente per l'Azienda Sanitaria

contraente.

Articolo 26 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. Con la stipula del presente contratto l'Azienda Sanitaria contraente, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 272, 274 e 300 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nomina la dott.ssa Gioia Amadei, Dirigente Amministrativo U.O.C. Approvvigionamenti, in qualità di Responsabile del Procedimento e il dott. Paolo Faccendini, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Clinica, quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal citato D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 27 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto del contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare al contratto ed ai suoi allegati quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

Articolo 28 - Allegati

1. Si allegano al presente contratto, parti integranti ed efficaci, i seguenti documenti:
 - Allegato A: Estratto Offerta Economica del Fornitore recante prezzi unitari riferiti ai Lotti aggiudicati;
 - Allegato B: Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118".
2. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta, i seguenti documenti: Disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal Fornitore; Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto dal Fornitore; Offerta Tecnica ed Offerta Economica integrale del Fornitore.

Articolo 29 - Dichiarazione ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

1. Il sottoscritto Rosalbino Greco in qualità di Procuratore Speciale del Fornitore dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del

contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 7 Controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva, Articolo 15 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 16 Risoluzione, Articolo 17 Recesso, Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 18bis Clausola anti pantouflage, Articolo 19 Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 22 Cessione di credito e contratto, Articolo 23 Subappalto, Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 25 Foro competente, Articolo 27 Aggiornamento tecnologico, Articolo 28 Allegati.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, con modalità di firma digitale il Legale Rappresentante Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria contraente e l'Ufficiale Rogante, e con firma autografa il Procuratore Speciale del Fornitore, che non è munito di firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 1, comma 1 lett. s), e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per l'Azienda Sanitaria contraente FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Firmato Il Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli

C.F.: FRTTZN60L43B604Y

Certificatore firma digitale: ArubaPEC S.p.A.

Firma digitale n. 45197 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Periodo di validità: dal 27/08/2015 al 17/07/2017

Per il Fornitore BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.

Il Legale Rappresentante Procuratore Speciale Rosalbino Greco

C.F.: GRCRLB61S03D086R

Firmato L'Ufficiale Rogante Giorgia Levante

C.F.: LVNGRG72M62L103B

Certificatore firma digitale: ArubaPEC S.p.A.

Firma digitale n. 7000000823966614 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Periodo di validità: dal 15/10/2014 al 14/10/2017